

## INIZIATIVA LEGALE CONTRO REITERAZIONE BLOCCO RIVALUTAZIONE

### PENSIONI IN NUOVA LEGGE FINANZIARIA 2023

Gli Avv.ti Giorgio Seminara ed Elisabetta Castilletti del Foro di Siracusa, su iniziativa del Dott. Marco Panti, ex dirigente scolastico in pensione della provincia di Firenze, propongono di agire giudizialmente nell'interesse dei dirigenti scolastici in pensione a tutela dei propri diritti alla perequazione sulla pensione per gli anni 2023/24 con azione individuale e/o collettiva finalizzata alla rimessione del giudizio alla Corte Costituzionale.

Il materiale sull'azione intrapresa (sentenze, circolari, tabelle, comunicati, etc.) sarà messo a disposizione sulla pagina del gruppo Facebook dei Dirigenti scolastici in pensione. Per avere un quadro generale dei tagli, blocchi e congelamenti che sono stati operati sulle pensioni, qui di seguito una chiara tabella riassuntiva (Fonte PensioniOggi.it):

<b>L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni</b>													
Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996-1998	1999-2000	2001-2007	2008-2010	2011	2012-2013**		2014**	2015-2018**	2019**	2020-2021**	2022	2023-2024**
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	L n. 247/07 e DL n.81/2007	L n. 388/2000	DL n. 201/2011 e DL n. 65/2015		Ln. 147/2013, Ln. 208/2015		Ln. 145/2018	Ln. 160/2019		Ln. 197/2022
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% <sup>3</sup>
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95%	95%	97%	100%	100%	100%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	77%	90%	85%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% <sup>1</sup>	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	52%	75%	53%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% <sup>1</sup>	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	47%	75%	47%
Tra le 8 e le 9 volte il TM										45%	45%		37%
Oltre le 9 volte il TM	75% <sup>1</sup>	0%	75%	75% <sup>2</sup>	75%	0%		€ 13,08	45%			75%	37% <sup>4</sup>
Oltre 10 volte il TM										40%	40%		32% <sup>5</sup>
<b>**Indica che la rivalutazione si applica su fasce complessive di importo</b>													
1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); * Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinamento" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013; 3) sugli assegni non superiori al TM è riconosciuta per l'anno 2023 una rivalutazione straordinaria e temporanea dell'1,5% (6,4% per i pensionati con un'età pari o superiore a 75 anni) e del 2,7% per il 2024; 4) sino a 10 volte il TM; 5) oltre le 10 volte													
PensioniOggi.it													

L'adeguamento di cui stiamo parlando deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le **pensioni dirette** (es. pensione di vecchiaia, pensione anticipata) sia quelle **indirette** (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo.

Nel **2022** è stata disposta nuovamente la rivalutazione per **scaglioni d'importo** (cioè progressiva) ma il nuovo corso ha avuto vita breve. La legge n. 197/2022 ha, infatti, ripristinato per il **biennio 2023-2024** la rivalutazione sull'importo complessivo del trattamento. Attualmente il modulo di perequazione (art. 1, co. 235 della legge n. 197/2022) è il seguente:

- 100% per i trattamenti pensionistici sino a **quattro volte** il Tm;
- 85% per i trattamenti pensionistici compresi tra **quattro e cinque volte** il Tm;
- 53% per i trattamenti pensionistici compresi tra **cinque e sei volte** il Tm;
- 47% per i trattamenti compresi tra **sei e otto volte** il Tm;
- 37% per i trattamenti compresi tra **otto e dieci volte** il Tm;
- 32% per i trattamenti superiori a **dieci volte** il Tm

Gli interessati all'iniziativa, a cui saranno fornite ulteriori e più dettagliate informazioni, possono contattare direttamente gli Avv.ti Giorgio Seminara ed Elisabetta Castilletti ai seguenti indirizzi mail: [giorgioseminara@hotmail.it](mailto:giorgioseminara@hotmail.it) e [e.castilletti@yahoo.it](mailto:e.castilletti@yahoo.it).

La quantificazione degli arretrati pensionistici spettanti a ciascun istante sarà effettuata, automaticamente, solo dopo la sentenza definitiva favorevole.